

ROSSELLA LAURENDI\*

ASPETTI GIURIDICI DELL'APPROVVIGIONAMENTO  
CEREALICOLO DI ALCUNE POLEIS IN GRECIA,  
SICILIA E MAGNA GRECIA

## 1. Introduzione

L'importanza dell'approvvigionamento di cereali nel mondo antico è direttamente proporzionale al loro ruolo nell'alimentazione, ma il grano, prodotto di una delicata selezione agricola, non fu affatto predominante fin dall'origine, bensì più rarefatto e dunque prezioso di altre coltivazioni maggiormente resistenti e praticate, come quelle dell'orzo (*kriþhê*) in Sicilia e Magna Grecia, in Grecia e ad Atene stessa<sup>1</sup> e del farro a Roma, unico cereale conosciutovi in età arcaica.

Un tema così ampio non potrebbe essere svolto se non a grandi linee già note e scontate nella letteratura, per così dire, sitologica. Pertanto, pur non rinunciando ad accennare al quadro generale di riferimento, mi soffermerò piuttosto su alcuni aspetti specifici, e come tali meno conosciuti o mai presi in considerazione, dell'importanza del grano quale oggetto di diritto nelle transazioni commerciali, nei rifornimenti e nella politica, nonché nei contratti di mutuo in talune *poleis* della Grecia, della Sicilia e di quell'*Italia*, che fu più tardi detta *Megale Hellás* o Magna Grecia. Mi occuperò dunque dei casi di Atene in Attica, della città elima e poi italico-siceliota di Entella, e di Locri Epizefiri in Magna Grecia, da un lato peculiari ma dall'altro emblematici, e sottoporro all'attenzione del lettore qualche mia nuova interpretazione su alcuni aspetti giuridici documentati da fonti letterarie e decreti pervenuti per via epigrafica.

---

\* Università degli Studi di Genova.

<sup>1</sup> U. FANTASIA, *I cereali nell'antica Grecia e l'approvvigionamento granario dell'Atene classica*, in *L'alimentazione tra storia, Letteratura e Cultura nell'antichità e nel medioevo*, Milano 2016, pp. 21 ss., con altra bibliografia.

## 2. Atene fra Pericle, Andocide e Lisia

Come ho accennato, l'orzo era la coltura alimentare di base ad Atene ancora nel IV secolo: infatti i precedenti tentativi, già nel VI e nel V secolo, di assicurare stabilmente rifornimenti granari all'Attica non erano stati coronati da duraturo successo. In continuità con il passato, ma con un dinamismo egemonico impensabile prima delle guerre persiane, anche nella politica di Pericle un obiettivo centrale fu dunque l'approvvigionamento granario: a tal fine nel 446 egli aveva istituito una *cleruchia*, durata però solo fino al 411<sup>2</sup>, a Istiea, in Eubea, dopo averne cacciato gli abitanti (Plut., *Per.* 23), e nello stesso torno di tempo cercò invano di rifornirsi di grano dall'Egitto con la catastrofica spedizione a sostegno della locale rivolta contro i Persiani (Thuc. I 104, 109-110; Diod. XI 71, 74-75)<sup>3</sup>. Pericle non trascurò allora di cercare forniture granarie anche dalla Sicilia<sup>4</sup>, mentre nel 444 fece fondare l'*apoikía* panellenica di Thourioi in Italia nella fertilissima pianura estesa dalla distrutta Sibari<sup>5</sup> fino a Metaponto, così ricca di grano da avere l'emblema della spiga sulle sue monete.

Tramontata la potenza ateniese, nel IV secolo il problema del rifornimento granario dell'Attica diventò più complesso<sup>6</sup>. Sotto l'aspetto del diritto, che più ci interessa, sappiamo che nell'età di Andocide, tra la fine del V e l'inizio del IV secolo, la *nauklería*, cioè l'attività di armatore, era tenuta

<sup>2</sup> A. MORENO, *Feeding the democracy. The Athenian grain supply in the fifth and fourth centuries BC*, Oxford 2007, pp. 77-102.

<sup>3</sup> J.M. LIBOUREL, *The Athenian Disaster in Egypt*, in *Am.Journ.Phil.* 92.4, 1971, pp. 605-615.

<sup>4</sup> U. FANTASIA, *Grano siciliano in Grecia nel V e nel IV secolo*, in *ASNP* 23, 1993, pp. 9 ss.

<sup>5</sup> Rinvio per la bibliografia a F. COSTABILE, *Senatusconsultum de honore Ti. Claudii Idomenei*, in *MEP* 11.13, 2008, pp. 95-96 n. 8 e Id., *La defixio della Virago Lamia di Sibari e la fonte Lyka a Copia Thurii*, in *L'iscrizione nascosta. Atti del Convegno Borghesi 2017*, a cura di A. Sartori, Faenza 2019, p. 499 nt. 69.

<sup>6</sup> Vedi in particolare Demosth. XVIII 301 e XX 31 sulla dipendenza dell'Attica dalle vitali importazioni di grano. Cfr. l'ancor valido G. PERROT, *Le commerce des céréales en Attique au quatrième siècle avant notre ère*, in *RH* IV, 1877, pp. 3 ss.; L. GERNET, *L'approvisionnement d'Athènes en blé au V<sup>e</sup> et au IV<sup>e</sup> siècle*, in *Mélanges d'histoire ancienne*, Paris 1909, pp. 271 ss.; R.S. STROUD, *The Athenian Grain-Tax Law of 374/3 B.C.*, Princeton 1998; A. MAGNETTO, D. ERDAS, C. CARUSI (a cura di), *Nuove ricerche sulla legge granaria ateniese del 374/3 a.C.*, Pisa 2010; V. MUSSA, *La sitionia nell'Atene del tardo IV secolo a.C.*, in *Historica* 6, 2016, pp. 33 ss.; e ora D. RHODE, *Von der Deliberationsdemokratie zur Zustimmungsdemokratie. Die öffentlichen Finanzen Athens und die Ausbildung einer Kompetenzelite im 4. Jahrhundert v.Chr.*, Berlin 2019, pp. 66 ss.

giuridicamente distinta dall'*emporía*, l'impresa marittima volta al commercio di grano, anche quando, come nel caso del celebre oratore, l'una e l'altra fossero esercitate dalla stessa persona<sup>7</sup>.

Inoltre, poco dopo la morte di Andocide, l'arringa di un altro celebre oratore attico, il meteco Lisia, contro i *sitopolar*<sup>8</sup> testimonia che nel 385 ad Atene vigeva per ciascun commerciante un limite quantitativo all'importazione di cereali.

È chiaro che lo scopo di tale limitazione era quello di stornare qualsiasi tentativo di monopolio finalizzato a incrementare il prezzo al dettaglio del grano e dei cereali, ed è lo stesso oratore a informarci del divieto – non sappiamo se stabilito con legge, decreto o altro provvedimento – per i rivenditori di superare l'aumento del costo<sup>9</sup> di un obolo.

Queste disposizioni rispondevano all'esigenza del controllo pubblico di beni essenziali per l'alimentazione, che era necessario importare, poiché l'Attica, per la sua conformazione orografica, mentre si prestava elettivamente alla coltura dell'ulivo, non disponeva di pianure adeguate a sostenere quelle cerealicole in rapporto alla crescita della popolazione.

Ciò, del resto, certamente costituiva un problema non soltanto ateniese, come per molte *poleis* – basti ricordare Samos e Delos – dimostrano diverse altre analoghe congiunture, indagate da studi approfonditi<sup>10</sup>, ai quali pertanto basterà in questa sede rinviare.

---

<sup>7</sup> Come fonti vedi Andoc. I 62; Ps. Lys. VI, 6; e Ps. Plut., *And.*, 834 c. Nella vasta letteratura sul tema si vedano almeno A.J.M. MEYER-TERMEER, *Die Haftung der Schiffer im griechischen und römischen Recht*, Zutphen 1978, pp. 7 ss., 29 n. 82 e 150; J. VÉLISSAROPOULOS, *Les nauclères grecs*, Genève-Paris 1980, pp. 51 ss.; per il singolare caso di una *kathara* raffigurante una nave di Andocide cfr. F. COSTABILE, *Defixiones dal Kerameikós di Atene. La 'nave' di Andocide*, in ID., *Enigmi delle civiltà antiche dal Mediterraneo al Nilo I*, Reggio Calabria 2007, in particolare pp. 221-222.

<sup>8</sup> T.J. FIGUEIRA, *Sitopolai and Sitophylakes in Lysias' Against the Graindealers*, in *Phoenix* 40, 1986, pp. 149 ss.; E. GALVAGNO, *Maledetti mercanti. Lisia 22, Contro i mercanti di grano. Introduzione, traduzione e commento storico*, Alessandria 2008.

<sup>9</sup> Cfr. Lys. XXII 8. Si vedano H.P. KOHNS, *Die staatliche Lenkung des Getreidehandels in Athen (Zu Lysias, or. 22)*, in *Studien zur Papyrologie und antiken Wirtschaftsgeschichte* F. Oertel zum achtzigsten Geburtstag gewidmet, Bonn 1964, p. 146 ss. e T. FIGUEIRA, *Sitopolai and Sitophylakes* cit., pp. 149 ss.; inoltre L. MIGEOTTE, *Le contrôle des prix dans les cités grecques*, in *Entretiens d'archéologie et d'histoire. Économie antique. Prix et formation des prix dans les économies antiques*, St.-Bertrand-de-Comminges, 1997, pp. 36 ss.

<sup>10</sup> Senza nessuna pretesa di esaustività, mi limito a segnalare almeno R. BOGAERT, *Banques et banquiers dans les cités grecques*, Leyde 1968, pp. 126-169 (Delos), 279-304; C. VIAL, *Délos indépendante*, Paris 1984 [BCH Suppl. 10], pp. 357-383; L. MIGEOTTE, *L'emprunt pu-*

### 3. Entella in Sicilia

Ai casi noti in Grecia vanno aggiunti quelli, di straordinaria importanza documentale, delle tabelle bronzee di Entella<sup>11</sup> e ancor più dell'archivio dell'*Olympieion* di Locri Epizefiri<sup>12</sup>, la cui cronologia assoluta non è certa ma che, in entrambi i casi, si approssima fra la seconda metà del IV e la metà del III sec. a.C.

Le vicende entelline sono note dal ritrovamento clandestino di una serie di decreti della *polis*, incisi su tabelle bronzee, fortunatamente quasi tutte recuperate e comunque edite con corredo fotografico grazie all'impegno e all'opera di Giuseppe Nenci.

In conseguenza di una guerra insorta contro i Cartaginesi (tabb. C2<sup>6-7</sup> e C3<sup>7-8</sup>: *πολέμου κατασταθέντος ποτι Καρχαδονίους*), da alcuni identificata con la I guerra punica, Entella era stata abbandonata dai suoi abitanti, ma non molto tempo dopo, cessato il conflitto, con un'operazione di *synoikismós* sostenuta da comunità più o meno vicine e, a un dato momento, anche da un *epimeletés*, Tiberio Claudio Anziato figlio di Gaio (tab. B1), preposto (*ταχθείς*) all'uopo (da Roma?) come una sorta di *praefectus*, la *polis* era stata rifondata e ripopolata, facendovi ritornare anche i profughi e i prigionieri<sup>13</sup>. Nella prima fase

---

*blic dans les cités grecques*, Québec-Paris 1984, pp. 363-366; ID., *Distributions de grain à Samos à la période hellénistique: le «pain gratuit» pour tous?*, in M. GEERARD (a cura di), *Opes Atticae. Miscellanea Philologica et Historica* R. Bogaert et H. Van Looy oblata, Den Haag 1990, pp. 297 ss.; ID., *Le pain quotidien dans les cités hellénistiques. À propos des fonds permanents pour l'approvisionnement en grain*, in CCG 2, 1991, pp. 19 ss.; R.S. STROUD, *The Athenian Grain-Tax* cit.; U. FANTASIA, *Finanze cittadine, liberalità privata e sitos demosios: considerazioni su alcuni documenti epigrafici*, in *Serta Historica Antiqua* II, Roma 1989, pp. 47 ss.; A. BRESSON, *L'économie de la Grèce des cités* II, Paris 2008, p. 126 ss.; U. FANTASIA, *La politica del grano pubblico nelle città greche: alcune riflessioni a partire dalla legge di Agirio*, in A. MAGNETTO, D. ERDAS, C. CARUSI (a cura di), *Nuove ricerche sulla legge granaria* cit., pp. 87 ss.; ID., *Gli agoranomoi e l'approvvigionamento granario delle città greche in età ellenistica*, in L. CAPDETREY, C. HASENOHR (éd.), *Agoranomes et édiles Institutions des marchés antiques*, Paris 2012, pp. 35 ss.; C. AMPOLO, *Le motivazioni della legge sulla tassazione del grano di Lemno, Imbro e Sciro e il prezzo di grano e pane*, in A. MAGNETTO, D. ERDAS, C. CARUSI (a cura di), *Nuove ricerche sulla legge granaria* cit., pp. 60 ss.; V. MUSSA, *La sitonia* cit., pp. 33 ss.

<sup>11</sup> Rinvio sinteticamente ad AA.VV., *Materiali e contributi per lo studio degli otto decreti di Entella*, in ASNP 12, 1982, pp. 771-1103; e ora fondamentale C. AMPOLO (a cura di), *Da un'antica città di Sicilia: i decreti di Entella e Nacone. Catalogo della mostra*, Pisa 2001.

<sup>12</sup> Vedi sotto § 4 su *Locri Epizefiri in Magna Grecia*.

<sup>13</sup> L. GALLO, *Polyantropia, eremia e mescolanza etnica in Sicilia: il caso di Entella*, in ASNP 12, 1982, pp. 917-944.

(tab. A1-2: fig. 1) le vicine *poleis* di Petra, Kyttatara, Schera e Makella e sei cittadini privati (*ιδιωται Πετρῖνοι*) di Petra, dei quali uno mamertino, Minatos Koruios, soccorsero (*ἐβοαθήσαν*) Entella rifornendola di grano (*σπυρός*), oltre che di denaro. I *κοινά* di Kyttatara e Schera lo 'diedero in dono alla *polis*' (tab. A1: *ἔδωκαν δωρεὰν τῷ πόλι*), Makella e Petra con sei privati *ἐμέτρησαν*, che può intendersi lo 'fornirono', oppure lo 'distribuirono'.

Malgrado *μετρέω* significhi 'misurare', 'distribuire', 'contare', 'assegnare' una quantità, e perfino 'pagare' o al medio 'ricevere in pagamento'<sup>14</sup>, ma mai 'vendere', è prevalsa la *communis opinio* che il grano fosse stato in tal caso offerto in vendita, perché nel testo del decreto entellino A1 si è creduto di vedere una contrapposizione fra *διδόνω δωρεὰν*, 'dare in dono', e *μετρέω*, che dunque significherebbe 'fornire a pagamento', cioè 'vendere'.

Vorrei, invece, suggerire che *ἐμέτρησαν* sia contrapposto a *ἔδωκαν δωρεὰν τῷ πόλι*, 'diedero in dono alla città', nel senso che alcune città fecero donazione del grano alla *polis* di Entella, cioè ai magistrati che la rappresentavano, con un rapporto *κατὰ poleis*, o 'interstatale' che dir si voglia, mentre altre lo 'distribuirono' – s'intende direttamente alla popolazione entellina – ma lo distribuirono gratis.

Lo ritengo non solo perché non è usato il verbo con cui la lingua greca esprime il concetto di 'vendere', *πωλέω*, ma anche perché le manifestazioni di gratitudine degli Entellini – come *isopoliteia* e invito agli agoni, *proedria* per le città venute in soccorso, cui si aggiunge la *proxenia* per i privati petrini – si spiegano in corrispettivo di un atto di liberalità, ma è ben più difficile capire come potrebbero giustificarsi in caso di vendita, per la quale si potrebbe anche pensare che il venditore dovesse avere maggiore gratitudine per essersi visto acquistare la merce che non l'acquirente per avergliela comprata. Se poi si fosse trattato di una vendita sottocosto, molto probabilmente la diminuzione del prezzo sarebbe stata segnalata nel decreto, come per l'appunto accade nel caso di altri decreti<sup>15</sup>.

Invece, in tab. A1 non solo per le città soccorritrici, ma anche per i privati petrini si usa il verbo *μετρέω* per descrivere la forma di 'aiuto' dato a Entella: *ιδιωται Πετρῖνοι οἱ μετρήσαντες*. Dunque anche costoro, ricchi – a quanto pare dalle quantità fornite – anche più della loro stessa città, 'distribuirono' il grano direttamente ai beneficiari. Il significato di 'distribuire gratuitamente'

<sup>14</sup> H.G. LIDDELL, R. SCOTT, *A Greek-English Lexicon*, Oxford 1968<sup>9</sup>, s.v., p. 1122.

<sup>15</sup> Tabb. 5 e 25 dell'archivio locrese, dove si registra 'la diminuzione del prezzo' del grano. V. sotto.

o addirittura di ‘dare in pagamento’, del resto, è specificamente attestato per *μερεῖν* proprio con riferimento al *sitos*<sup>16</sup> nel IV-III sec. a.C. Questa distribuzione del prodotto direttamente ai consumatori può trovare motivazione nella volontà dei magistrati di alcune città soccorritrici e dei privati di Petra d’istaurare un rapporto personale con la popolazione di Entella, cioè con i singoli beneficiari, anche se dobbiamo chiederci a qual fine. In genere queste *frumentationes*, per usare un tipico termine latino, hanno scopi politici e soprattutto elettorali: poiché alle città accorse in aiuto di Entella per il *synoikismós* era stata concessa l’*isopoliteia*, possiamo pensare che alcuni ricchi petrini, avendo l’elettorato attivo e passivo, potessero aspirare alle cariche pubbliche a Entella stessa o si prefiggessero di sostenere candidati alle magistrature, che fossero sì entellini ma provenienti da Petra, trasferitisi con la rifondazione e il ripopolamento, ai cui fini erano stati forniti grano e denaro.

Petra donò 250 medimni di grano (130 hl), cui se ne aggiunsero, da parte dei privati petrini, 470 sempre di grano (245 hl) e 30 d’orzo; Kyttatara donò 60 medimni (31,25 hl) di grano e oltre 50 d’orzo; Schera 30 di grano (15,625 hl) e 30 d’orzo; di Makella è perduto il dato. Salvo quest’ultimo, Entella ottenne in tutto 810 medimni di grano (circa 421,875 hl). Il medimno, come misura di capacità degli aridi, aveva valori diversi *katà poleis*, ma il peso del medimno siciliano, corrispondente a 6 modi romani, poco più di 52 litri, è dato da Plinio<sup>17</sup> e lo si può approssimare a 78 kg: per cui 810 medimni equivalgono a circa 631,8 q. Considerando la cifra mancante possiamo però giungere a un migliaio di medimni e dunque a circa 800 q o poco meno.

Non si tratta di una quantità smodata, ma fu comunque tale da trasformare la penuria di cereali (*ἔνδεια σίτου*) in abbondanza (*εὐετηρία*), consentendo di nutrire per alcuni mesi alcune migliaia di abitanti.

Inoltre i dati delle forniture sembrano dimostrare una prevalenza della coltura e del consumo di grano rispetto all’orzo, il che, nello stesso torno di tempo fra IV e III secolo, differenziava evidentemente la Sicilia dall’Attica come dall’*Italia*, visto che a Locri Epizefiri, come ad Atene stessa, l’orzo sembra invece prevalere sul consumo di grano, ed è ancor più significativo che prima, alla fine del V secolo, in Sicilia e nella stessa Entella il consumo

<sup>16</sup> Demosth. XLVI 20: *σῆτόν τινη*; *PHib.* I 39.3 e, per l’olio, 31 (entrambi del III sec. a.C.).

<sup>17</sup> Plin., *N.H.* XVIII (12) 66: *Nunc ex his generibus, quae Romam invehuntur, levissimum est Gallicum atque Chersonneso advectum, quippe non excedunt modii vicenas libras, si quis granum ipsum ponderet. Sardum adicit selibram, Alexandrinum et trientem — hoc et Siculi pondus — Baeticum totam libram addit, Africum et dodrantem. in transpadana Italia scio vicenas quinas libras farris modios pendere, circa Clusium et senas.*



**Fig. 1.** Entella, Antiquarium 'Giuseppe Nenci'. Tabella bronzea in forma di edicola con frontone e fori per l'affissione, contenente il decreto A1 con cui la *boulé* e la *halia* di Entella decretarono, con distinte delibere, onori per le città e i privati che soccorsero la città con forniture di cereali. La tabella fu esposta dai magistrati nel *bouleuterion*.

'Ἐπὶ ἀρχόντων  
'Αρτεμιδώρου  
Εἰέλου καὶ Γναίου  
'Οππίου, Πανάμου  
μεμνήται.

5 ἐπειδὴ τινες τῶν πόλιων ἐς τὸν συνουσιασμὸν  
τὰς πόλεις σίτω ἐβοσθήσαν, οἱ μὲν καὶ ἔδωκαν  
δωρεάν τὰ πόλια, οἱ δὲ καὶ ἐμέτρησαν, καὶ ἔδει-  
ξαν μεγάλαν εὐνοίαν εἰς τὸν δῆμον τῶν Ἐν-  
10 τελλίων καὶ ἀντὶ εὐθείας σίτου εὐετηρίαν ἐπό-  
ησαν, ἔδωκε τὰ βουλαί, ὅσα ἐβοσθήσαν τὰμ πολί-  
ων σίτω ἢ χρήματι ἢ ἄλλω τιῷ ἐς τὸν συνουσιασμὸν  
τὰς πόλεις, εἴμην αὐτοῖς εὐνοίᾳ καὶ ἰσοπολιτείαμ πο-  
15 τί τὸν δῆμον τῶν Ἐντελλίων κατὰ παντὸς χρόνου καὶ  
κατακαλεῖσθαι ἐς τῆς ἀγῶνας καὶ τῶν προεδρίαν, καὶ ἰδι-  
ώτας δὲ τοῖς ἐβοσθησανταῖς τὰ πόλι σίτω ἐς τὸν συν-  
ουσιασμὸν εἴμην αὐτοῖς προξένους τὰς πόλεις τῶν Ἐντελ-  
λίων καὶ αὐτοῖς καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν ἔδωκε καὶ τὰ ἀλι-  
20 α, Πετρίνων τὸ κοινὸν ἐμέτρησε σπυρῶν ΗΉΘ μεδιμνους,  
Κυτατταρινῶν τὸ κοινὸν ἔδωκε δωρεάν σπυρῶν ββ, κρι-  
θῶν Ηβ, τὰμ πε! Σχερίνων ἔδωκε δωρεάν τὸ κοινὸν σπυρῶν  
ββ, κριθῶν ββ, Μακελλίων τὸ κοινὸν ἐμέτρησε σπυ-  
25 ρῶν κ? μεδιμνους. Τιωῶτα δὲ Πετρίνοι οἱ μετρήσαντες  
ἄδε· Θεόδωρος Πράτωνος Σάνειος σπυρῶν ββ, Ἀ-  
λίσχυλις Πράτωνος Σάνειος σπυρῶν ββ, Ἡρά-  
κλειος Ἡρακλείδα σπυρῶν β, Ἀρίμναστος Σίμου β,  
Σωσάνδρος Ἀρίστατος σπυρῶν β, Μίνατος Κόρουτος  
Μομερτίνοσ κριθῶν ββ. Τὸ δὲ ἄλίσμα τοῦτο οἱ ἀρ-  
30 χοντες γράψαντες ἐς χάλκινα ἀναθέντι ἐς τὸ  
βουλευτήριον.

Nell'anno degli arconti  
Artemidoros figlio di Eielos  
e Gnaios figlio di Oppios,  
il primo del mese di Panamos,  
poiché alcuni delle città (amiche ei) soccorsero  
con cereali per il sinecismo  
della (nostra) città  
- gli uni facendone dono alla (nostra) città,  
- gli altri dritribuendolo -  
e dimostrarono grande benevolenza verso il popolo  
degli Entellini e di fronte alla scarsità di cereali  
ne apportarono in abbondanza,  
il Consiglio ha decretato che quante  
fra le città (ci) soccorsero con cereali  
o con denaro o con altro  
per il sinecismo della (nostra) città  
abbiano per tutto il tempo la  
gratitudine e la parità di diritti civili  
con il popolo degli Entellini,  
che siano invitate agli agoni  
e a sedere nei primi posti,  
che i privati che aiutarono la (nostra) città con grano  
per il sinecismo godano del diritto di ospitalità  
della città degli Entellini,  
essi e i loro figli.  
Lo ha decretato anche l'assemblea.  
La comunità dei Petrini  
ha distribuito 250 (?) medimni di grano;  
la comunità dei Kytattarinoi  
ne ha dati in dono 60 di grano e 50+ (?) di orzo;  
la comunità degli Scherini  
ne ha dato in dono 30 di grano e 30 di orzo;  
la comunità dei Makellinoi  
ha distribuito (?) medimni di grano.  
I privati cittadini di Petra  
che ne hanno distribuito sono questi:  
Theodoros figlio di Praton, sanneio,  
150 (?) medimni di grano;  
Aischylis figlio di Praton, sanneio,  
120 (?) medimni di grano;  
Herakleios figlio di Herakleidas  
100 (?) medimni di grano;  
Arimnastos figlio di Simos  
50 medimni;  
Sosandros figlio di Ariston  
50 medimni di grano;  
Minatos Corvios, mamertino,  
30 medimni di orzo.  
Questo decreto gli arconti,  
dopo averlo fatto incidere  
su tavola di bronzo,  
affiggano nel *bouleuterion*.

predominante, tanto da diventare emblematico come *episemon* monetale dei mercenari campani, fosse ancora quello dell'orzo<sup>18</sup>.

A Entella è stato individuato e scavato il *sitonion* (figg. 2-4) costruito nell'ultimo quarto del IV secolo e distrutto da un incendio a metà del III, dunque più o meno all'epoca dei decreti: esso è correlato al culto di Demetra, la dea delle messi, tanto che la sua costruzione fu inaugurata, nel porre le fondamenta dell'angolo Nord-Ovest, da un deposito di *anathemata* fittili raffiguranti Demetra con *polos*, reggente la fiaccola per illuminare il buio dell'Oltretomba e il maialino da sacrificare (fig. 5), e con «una *θυσία* urania di tipo alimentare, con la quale sia le offerte che i residui del rito (le analisi paleobotaniche hanno verificato la presenza di carboni di leccio e di cariossidi di cereali) furono depositi con ordine nella fondazione del muro perimetrale del granaio, secondo una pratica ben nota dall'area mesopotamica alla Grecia propria ed a quella occidentale»<sup>19</sup>.

Sotto l'aspetto architettonico, il *sitonion* pubblico entellino si presenta come una sequenza di ambienti rettangolari non dissimili dagli *horrea*, i magazzini romani per lo stoccaggio del grano, anche se meno grandi e più semplici<sup>20</sup> (figg. 2, 4).

Solo gli ambienti A, B e C, forniti di *pitthoi* (fig. 3), erano certamente destinati alle derrate alimentari.

Altre stanze, invece, hanno mostrato tracce d'uso abitativo, tanto da far pensare «sulla base di documenti materiali quali quelli forniti dall'e-

<sup>18</sup> A. CAMPANA, *Sicilia. Kampanoi di Entella (410-408 a.C.)*, in A. MORELLO (a cura di), *Contributi alla conoscenza della storia, archeologia, numismatica e vita quotidiana dei popoli dell'Italia antica*, II. *Campani*. KAMPIANOΣ, Cassino 2010, pp. 72 ss.

<sup>19</sup> M.C. PARRA, *Un granaio di Entella tra IV e III sec. a.C.*, in *Atti delle Giornate Internazionali di Studi sull'Area Elima (Gibellina 1991)*, Pisa 1992, pp. 547-555; EAD., *L'edificio ellenistico nella conca orientale*, in G. NENCI (a cura di), *Entella I*, Pisa 1995, pp. 9-76, e in particolare pp. 34-37, 66 n. 85, 67 n. 110 e 115; EAD., *Un deposito votivo di fondazione ad Entella nel IV sec. a.C.*, in *Atti delle Seconde Giornate Internazionali di Studi sull'Area Elima (Gibellina 1994)*, Pisa 1997, pp. 1203-1214; M. DE CESARE, M.C. PARRA, *Gli edifici lungo il vallone orientale della Rocca*, in AA.VV., *Entella. Relazioni preliminari delle campagne di scavo 1992, 1995, 1997 e delle ricognizioni 1998*, in *ASNP 4*, 1999, pp. 37-55; e da ultima M.C. PARRA, *Ad Entella tra un granaio ed un oikos: nuovi dati sulla thysia di fondazione*, in *Quarte Giornate Internazionali di Studi sull'Area Elima (Atti del Convegno, Erice 1-4 dicembre 2000) II*, Pisa 2003, pp. 1029-1048 (citazione da p. 1029).

<sup>20</sup> Cfr. M.C. PARRA, *L'edificio ellenistico* cit., p. 34: «Siamo comunque ben lontani dal poter pensare, per esempio, che nel nostro edificio possa mai essere stato immagazzinato tutto insieme un quantitativo di grano pari a quello fornito ad Entella da varie città in occasione del sinecismo, secondo la testimonianza del quinto decreto» (qui tab. A1).



Fig. 2. ENTELLA Complesso del sitonion



Fig. 3. Pithoi dal sitonion di Entella.

Fig. 4. Panoramica del sitonion di Entella.



Fig. 5. Ex voto fittile di Demetra con fiaccola dal deposito di fondazione del sitonion di Entella




Fig. 6. LOCRI EPIZEFIRI thesauris-sitonion



Fig. 7. Pithos nr. 1 con grappe di piombo di restauro in situ nel sitonion di Locri



Fig. 8. Cassaforte litica cilindrica e coperchio con 4 anelli bronzei per il sollevamento mediante argano a Locri (nr. 7)

dificio entellino e forse anche da ... altri complessi variamente affini ... che *sitonion* possa intendersi – almeno in taluni contesti specifici – come “qualcosa che stia a mezzo tra un ufficio contabile e un granaio”»<sup>21</sup>. La congettura non è priva di indizi e confronti, come il *sitonion* di Morgantina, messo in rapporto con la *lex Hieronica* ricordata da Cicerone per l'esazione percentuale dei tributi granari a Roma<sup>22</sup>. Questa ipotesi cautamente ma acutamente avanzata per Entella nel 1995 dall'archeologa M. Cecilia Parra, è ora corroborata dal caso del *sitonion* dell'*Olympieion* di Locri Epizefiri, scavato nel 1993-94.

#### 4. *Thesaurós* e *sitonion* dell'*Olympieion* di Locri Epizefiri in Magna Grecia e loro gestione da parte dei *hieromnamones*

Tanto sono esemplari le edizioni degli scavi di Entella, quanto è disastroso lo stato dell'edizione e documentazione dello scavo locrese del 1993-94, oggi privo di qualsiasi riscontro per l'impossibilità di rintracciare reperti archeologici e paleobotanici e campagna fotografica, gli uni e l'altra rimasti in gran parte inediti. Lo scavo è infatti noto, malamente, solo da una pubblicazione preliminare del 1996<sup>23</sup>.

Comunque, a Locri il *sitonion*, esplorato probabilmente solo in parte, ha tutt'altra struttura rispetto a quelli sicelioti, costituito com'era originariamente da non meno di una decina circa di grandi *pitthoi* di terracotta, dei quali 7 ancora *in situ* o identificati da tracce, interrati in contiguità al *thesaurós* di Zeus Olimpio, quest'ultimo costituito da una cassaforte litica sotterranea chiusa da un gigantesco coperchio e contenente il tesoro e 37 tabelle bronzee<sup>24</sup>, il tutto certamente occultato alla vista e tenuto segreto.

<sup>21</sup> M.C. PARRA, *L'edificio ellenistico* cit., p. 35: la citazione entro virgolette in esponente è tratta da S. CONSOLO LANGHER, *Il sikelikon talanton nella storia economica e finanziaria della Sicilia antica*, in *Helikon* 3, 1963, p. 412 (contra: U. FANTASIA, *Finanze cittadine* cit., p. 72).

<sup>22</sup> Cic., *Verr.* II 32,147; III 14,28. Cfr. E. SIÖQVIST, *Excavations at Morgantina (Serra Orlando) 1959. Preliminary Report IV*, in *AJA* LXIV, 1960, p. 131; M.C. PARRA, *L'edificio ellenistico* cit., p. 35.

<sup>23</sup> M. CARDOSA, *L'area sacra di Zeus Olympios*, in AA.VV., *I Greci in Occidente. Santuari della Magna Grecia in Calabria*, Napoli 1996, pp. 69-73. L'inadeguatezza dell'articolo per la completa conoscenza scientifica non è affatto dovuta all'Autore, ma alla destinazione divulgativa del volume e al fatto che è poi mancata qualsiasi pubblicazione in argomento.

<sup>24</sup> Cfr. per Locri l'*editio princeps* di A. DE FRANCISCIS, *Stato e società a Locri Epizefiri. L'archivio dell'Olympieion locrese*, Napoli 1972; D. MUSTI (a cura di), *Le Tavole di Locri. Atti del Colloquio sugli aspetti politici, economici, culturali e linguistici dei testi dell'archivio locrese*

Come in altre *poleis*, anche a Locri esistevano magistrati appositi addetti alla gestione del grano e dei cereali: se altrove troviamo *agoranomoi*, *sitologoi*, *sitophylakes* e affini, a Locri c'erano tre *ἱερομνάμονες* o *ἰαρομνάμονες ἐπὶ τῷ σίτῳ*, che si affiancavano ad altri tre *ἱερομνάμονες ἐπὶ θησαυρῷ*.

Benché avessero competenze distinte, mi sembra di poter dedurre la stretta connessione fra i due collegi ternari di *hieromnamones* locresi non solo dall'identità del titolo magistratuale e dall'analogia delle loro funzioni quali gestori delle operazioni di prestito di denaro o di derrate fra santuario, che rappresentano, e città, rappresentata invece talvolta dai fatarchi<sup>25</sup>, ma anche dal fatto che il *thesaurós* dell'*Olympieion*, più volte menzionato negli atti dell'archivio come luogo di deposito o di prelievo di beni, era sotterraneo (figg. 6-8) e costituito da una teca litica cilindrica – fornita di un pesante coperchio con quattro anelli bronzei per il sollevamento mediante argano (fig. 8) – e da diversi *pitthoi* fittili (fig. 7) che conservavano ancora all'interno qualche traccia carbonizzata delle granaglie contenutevi.

Interessante sotto l'aspetto giuridico è che queste ultime sono spesso oggetto dei documenti di mutuo fra santuario e *polis*, deliberati con decreti (*dogmata*) della *bolá* e del *damos*, dai cui originali su tabelle lignee o su papiro sono il più delle volte ricavate le copie incise nel bronzo, e, almeno a un dato momento, custodite nella cassaforte.

Sia la cassaforte che le giare erano profondamente interrato e nascoste alla vista: bisogna presumere che un edificio le occultasse, anche se non ne sono rimaste tracce per il dilavamento piovano, per l'abbassamento della quota antica di calpestio e perché l'edificio era probabilmente costruito in legno e mattoni crudi<sup>26</sup>.

Possiamo comunque constatare che nei decreti e nell'economia locrese, come anche nella conservazione e nell'occultamento, alle scorte di cereali

---

(Napoli 1977), Roma 1979; F. COSTABILE (a cura di), *Polis e Olympieion a Locri Epizefiri. Costituzione, economia e finanze di una città della Magna Grecia. Editio altera e traduzione delle tabelle locresi*, Soveria Mannelli 1992; L. DEL MONACO, *Le Tavole di Locri sono 37: un nuovo attacco tra le tabb. 35, 36, 37*, in *RFIC* 125.2, 1997, pp. 129-149 e ora soprattutto F. COSTABILE, *L'archivio finanziario di Locri Epizefiri ed il basileus*, in Id., *Enigmi delle civiltà antiche dal Mediterraneo al Nilo I*, Reggio Calabria 2007, pp. 251-307.

<sup>25</sup> Rinvio a F. COSTABILE, *L'archivio finanziario di Locri Epizefiri* cit., pp. 253-254, 260-262, 265, 267, 272-274, 294.

<sup>26</sup> Mattoni di terra cruda sono citati in tab. 30<sup>14</sup> e tracce del loro impiego sono state trovate negli scavi locresi. Inoltre il loro uso nell'edilizia dell'attuale area archeologica è persistito fino alla metà circa del XX secolo.

era data pari importanza che al tesoro metallico del tempio, insieme al quale le granaglie sono menzionate nei testi dell'archivio, tanto da nascondere le une e l'altro nello stesso sito segreto, sistema che funzionò tanto bene da preservare la cassaforte chiusa e sigillata col suo contenuto fino al 1959.

A me sembra che, mentre il tesoro in oro e argento doveva essere ordinariamente ben custodito nella cassaforte litica, l'occultamento probabilmente delle tabelle bronzee attestanti i mutui e certamente quello dei cereali fosse dovuto a eccezionali condizioni di pericolo bellico, dovendosi immaginare che normalmente il grano fosse conservato, a Locri come altrove, in depositi di certo più facilmente accessibili e non celati alla vista.

### 5. Vendita, importazione, mutui ed esazione tributaria di grano e cereali nelle tabelle locresi

Passando al contenuto delle tabelle bronzee custodite nella cassaforte, esse sono, salvi pochi casi di decreti della *bolá* e del *damos*, copie d'archivio del santuario – o trascrizioni o 'estratti da decreto' che dir si voglia, del genere che a Roma era designato come *descripta et recognita* – per mutui di denaro e di derrate alimentari concessi dall'*Olympieion* alla *polis*. Le finalità del prestito, irrilevanti in mutui di diritto privato (*daneia*), sono invece il più delle volte, anche se non sempre, indicate in questi documenti di diritto pubblico, che non sono *symbolai katà poleis* ma si fondano su un rapporto definito dal Costabile 'interno' alla città o 'riflessivo', e che in effetti è altrove indicato come *ἴδιος*, «termine che appalesa un rapporto di compenetrazione tra la *polis* e» il santuario, e infatti i contratti di mutuo sono chiamati nelle tabelle locresi con i nomi di *ὀφηλά* o di *χρήσις*<sup>27</sup>.

Data la natura pubblicistica e nello stesso tempo interna dei prestiti, ne sono indicati i più diversi impieghi, cui saranno destinati dalle assemblee deliberanti, *bolá* e *damos*: fortificazione della città, lavori alle torri delle mura di cinta, importazione di grano dall'estero o acquisto sul mercato interno, confezione di ritratti, fabbricazione delle porte del tempio di Zeus Olimpio, offerta di uno scudo aureo al dio, contribuzione per il *basileus* etc.

Le 37 tabelle sono così la nostra principale e straordinaria fonte di co-

<sup>27</sup> Cfr. F. COSTABILE, *L'archivio finanziario di Locri Epizefiri* cit., pp. 273-275 (con confutazione delle esegesi contrattuali, giuridicamente errate, di C. Antonetti). Per *ἴδιος* cfr. P. COSTA, *Prestiti e pegni, tempio e città. Note sull'ἐπίκριμα efesino di Paolo Fabio Persico (44 d.C.)*, in *AUPA* 63, 2019, pp. 83-132 e in part. p. 88, da cui la citazione.

noscenza delle finanze, dell'economia, dell'agricoltura e delle istituzioni di Locri in età ellenistica prima della romanizzazione e permettono di ricostruire un ordinamento politico e costituzionale fondato su 3 tribù, di cui non conosciamo i nomi, e su 33 demi (o forse fratrie), indicati nei documenti da una sigla di abbreviazione di tre lettere anteposta al nome di ciascun magistrato, su 12 fatarchi con un presidente che durava in carica un mese, nonché sull'assetto di collegi magistratuali ternari e sulla rotazione delle tribù e dei demi (o fratrie) nelle cariche pubbliche in un ciclo temporale per la loro ripartizione egualitaria della durata di 99 anni.

Prenderò in considerazione quelle tabelle che interessano in un modo o nell'altro operazioni di prestito o di esazione tributaria aventi ad oggetto granaglie: le tabelle 4, 5, 15, 16, 25, 28, 30 e 31 registrano prestiti che la *polis* ottiene dal santuario di Zeus Olimpico per importare cereali (*sitos*) e grano (*pyrós*) e per diminuirne sul mercato il prezzo al consumatore nella vendita quotidiana al dettaglio, unitamente a quello delle fave (*kyamoi*), altro nutriente di base nell'alimentazione locale: τὸ μείωμα τᾶς τιμᾶς τῶν πυρῶν καὶ τῶν κυάμων (tab. 5).

Le somme o i beni, che la città prende in prestito dal santuario, sono valutati nella scala del talento 'leggero' d'argento, inteso come unità non monetaria, in un'economia ancora non assuefatta alla circolazione del contante, ma ponderale<sup>28</sup>, cioè in peso «assunto come unità di misura, il cui prezzo è fissato in un parametro»<sup>29</sup>.

I prestiti sono dunque motivati 'per il prezzo' o 'per il costo dei cereali' (tab. 28<sup>7-8</sup>: τῶ σίτω τῶ ἐν τὰν τιμᾶν), vale a dire al fine di acquistarli, dobbiamo intendere sul mercato interno e per fornirli alla popolazione, dato che nel caso di acquisto per importazione ciò è espressamente segnalato (tab. 4<sup>9</sup> τῶ σίτω τῶ ἐπακτῶ τὰν τιμᾶν: 'il costo del grano acquistato dall'estero'). In aggiunta al prestito di valuta, la *polis* poteva prelevare a mutuo anche una

<sup>28</sup> N. PARISE, *Unità ponderali e monetarie nelle Tavole di Locri*, in D. MUSTI (a cura di), *Le tavole di Locri* cit., pp. 197-207; Id., *Il sistema della litra tra Siracusa e Locri nel IV secolo a.C.*, in *La monetazione dell'età dionigiiana. Atti dell'VIII Convegno del Centro Internazionale di Studi Numismatici* (Napoli 1983), Roma 1993, pp. 271-275; L. MIGEOTTE, *Le operazioni di credito fra il santuario e la città*, in F. COSTABILE (a cura di), *Polis e Olympieion* cit., pp. 153-158 e tav. di p. 157; N. PARISE, (a cura di), *Ricerche di metrologia monetale di età greca*, in *AIIN* 47, 2000, pp. 9-213; da ultimo L. DEL MONACO, *Olympieion e zecca a Locri Epizefirii*, in *AC* 61, 2010, pp. 417-428.

<sup>29</sup> Per il concetto di 'numerario' riscontrato a Roma in età tardorepubblicana cfr. M. FERRARA, *Nota tecnica sul concetto neoclassico di 'numerario'*, in *MEP* 21.23, 2018, pp. 67-68.

quantità in natura – per il consumo alimentare della città (tab. 28<sup>8,9</sup>: ἄλλω σίτω τὸ κατεχρήσατο ἁ πόλις) – dei cereali stessi, che l'*Olympieion* possedeva evidentemente quale proprietario di terre e produttore.

Tale quantità è pesata in medimni e prezzata in talenti ai fini della (di)sperata (e molto) futura restituzione<sup>30</sup>.

Le tabelle 4 e 5, due decreti dell'anno dell'eponimo Euphrainetos menzionanti il prestito del santuario alla città, sono state oggetto di studi approfonditi sotto l'aspetto istituzionale, diplomatico e amministrativo, ma ritengo di presentarle perché non sono esaurite le considerazioni sotto il profilo che qui specificamente interessa, quello dell'importazione o dell'acquisto del grano per iniziativa pubblica, al fine di 'calmierarne' il prezzo nella vendita al dettaglio.

Capita così che la *polis* prenda in prestito senza interessi da Zeus Olimpio il denaro necessario all'acquisto dall'estero, probabilmente in un periodo di carestia o quanto meno di insufficienza del raccolto<sup>31</sup>, eludendo poi la dovuta restituzione per almeno 3 anni: quelli di Euphroniskos, nel quale il mutuo fu contratto, quello di Neodamos, nel quale lo si sarebbe dovuto restituire, e infine quello di Euphrainetos, nel quale, constatata la propria insolvenza, la città medesima decreta di registrare su tabella bronzea il debito non pagato (almeno) nei due anni precedenti<sup>32</sup>.

Tab. 4: Agk. nell'anno di Euphrainetos, mentre sono *proboloi proarchontes* Gaps. Diogenes figlio di Agathokles, Dys. Euthymos figlio di Philistos, Alch. Sokrates figlio di Philippos, mentre sono *prodikoi* Thra. Euphron figlio di Sauron, Dys. Dorkion figlio di Euphroniskos, Pet. Herakletos figlio di Euphron, il Consiglio e il popolo hanno decretato che i *hieromnamones* facciano iscrivere nel bronzo il prestito, contratto Tel. nell'anno di Euthymidas, dell'importazione dei cereali: il prezzo che non restituirono gli *archontes* in carica Phao. nell'anno di Neodamos (è di) talenti 654.

Tab. 5. Agk. nell'anno di Euphrainetos, mentre sono *proboloi proarchontes* Gaps. Diogenes figlio di Agathokles, Dys. Euthymos figlio di Phi-

<sup>30</sup> L. MIGEOTTE, *Le operazioni di credito* cit., pp. 156-158.

<sup>31</sup> *Ivi*, p. 154 ritiene che l'acquisto dei cereali possa essere giustificato anche dall'intento di abbassarne il costo o dalla celebrazione di un fausto evento e non necessariamente da carestia.

<sup>32</sup> *Ivi*, p. 155.

listos, Alch. Sokrates figlio di Philippos, mentre sono *hieromnamones* per i cereali Omb. Eugenidas figlio di Philokrates, Kyl. Soton figlio di Sosicharis, Agk. Deinarchos figlio di Charippos, nell'anno in cui costoro sono in carica, il Consiglio e il popolo hanno decretato che i *hieromnamones* per i cereali facciano iscrivere la riduzione del prezzo del frumento e delle fave: del prezzo (di) 84 talenti per il frumento, per le fave (di) 58 talenti, 2 stateri, 13 litre, 4 once. Tot(ale): 142 talenti 2 stateri, 13 litre, 4 once. Questo deve la città a Zeus.

Tab. 4 e 5 non sono, come la quasi totalità degli altri documenti, una copia o 'estratto' che il santuario trae da un decreto (*dogma*) della *bolá* e del *damos* per conservare memoria del prestito erogato: si tratta invece di due veri e propri decreti della *polis* e in tab. 5 si decreta insieme, con un'unica deliberazione, tanto l'approvazione di una diminuzione del prezzo del frumento (84 talenti e rotti) e delle fave (58 talenti e rotti), quanto il prelievo 'da Zeus' della somma totale di poco più di 142 talenti a titolo di prestito<sup>33</sup>.

Inoltre, grazie a tab. 30, nell'anno di Philonidas del 'demo' Lak., veniamo a conoscere una lunga enumerazione di entrate, cui l'*Olympieion* attinge (*ἀπὸ τῶν ...*) per dare in mutuo una quantità che la città 'prende in prestito a vantaggio del *basileus* per la contribuzione' (*ἀ πόλις ἐχρήσατο βασιλεῖ ἐν τὰν συντέλειαν*). Fra le entrate enumerate per essere date in mutuo c'è un peso indicato in talenti di cereali (*τῶ σίτω*) e di grano (*τῶν πυρῶν*). In tab. 31 vi si aggiunge l'orzo (*krithé*) e per quest'ultimo, come anche per i cereali e per il grano, il computo indicato in medimni, cioè nella misura di capacità degli aridi, è poi valutato anche in talenti: la valutazione in talenti è fatta per un medimno e poi moltiplicata per la quantità complessiva dei medimni in modo da indicare anche il prodotto finale in talenti dati in mutuo.

Da alcune tabelle apprendiamo anche che l'*Olympieion* esigeva e incamerava la nona parte della vendita dei cereali a titolo di tributo, usandola poi per eventuali mutui da erogare alla città su sua richiesta. In un caso, in

<sup>33</sup> Scrive in proposito F. COSTABILE, *L'archivio finanziario di Locri Epizefiri* cit., pp. 265-266: «... altre due circostanze ... rendono interdipendente la lettura dei due decreti: la prima è che in tab. 4 non si precisa se i *hieromnamones* siano quelli preposti al tesoro o ai cereali, ed i loro nomi personali non sono nemmeno riportati; la seconda è che non si precisa nemmeno a chi i 654 talenti si sarebbero dovuti restituire. Ciò è perché il confronto con tab. 5 fa capire che i *hieromnamones* sono quelli addetti ai cereali, ed il creditore è Zeus, gli uni e l'altro non nominati proprio perché i due decreti furono incisi contemporaneamente e destinati, nell'intenzione dei redattori, ad essere letti e conservati insieme, come di fatto avvenne».

tab. 25 (fig. 9), è precisato che esattore della nona dei cereali per il santuario era stato il *basileus*, di cui non è indicato il nome.

Tab. 25. Tyn. nell'anno di Gniphon ... la città ha preso in prestito da Zeus, per decreto del Consiglio e del popolo, 1741 talenti d'argento; *καὶ τῷ σίτῳ τᾶς ἐνάτας τὰν ὁ βασιλεὺς ἔλαβε τιμὴν T*. Il prestito (è) per la fortificazione della città e per i proiettili.

Tab. 16. Ski nell'anno di Sosinos .... La città ha preso in prestito dal dio per decreto del Consiglio e del popolo, per i lavori alle torri ... e la nona della decima dei cereali: 1500 medimni in conto di orzo.

Tab. 28. Kob, nell'anno di Euchelas ... la città ha preso in prestito da Zeus 140 talenti, 1 statero, 4 ½ litre per il costo dei cereali; inoltre 572 medimni e  $\frac{3}{12}$  di cereali che ha consumato la città, il cui prezzo al medimno (è di) 2 stateri per un prodotto di 193 talenti e 10 litre; e 17 medimni di grano +  $\frac{1}{2}$  +  $\frac{2}{12}$ , il cui prezzo (è di) 8 talenti, 5 stateri e 15 litre. Totale di quanto (la tabella di) bronzo registra: 350 talenti, 1 statero e 10 litre.

Secondo alcuni il *basileus* è uno dei pochissimi magistrati, un *archon basileus*, indicati nelle tabelle senza il nome personale ma solo con la carica, ma secondo altri sarebbe invece un sovrano ellenistico di cui non verrebbe indicato il nome perché scontato e variamente identificato con Dionisio II, Pirro o Agatocle<sup>34</sup>. Chiunque sia, è comunque lui a riscuotere una tassa sulla vendita dei cereali (tab. 25<sup>o</sup>: fig. 9), che era chiamata, e costituiva, 'la nona' o *henata*, cioè  $\frac{1}{9}$  (il 10,20%). In realtà non si è mai pensato che la frase sia suscettibile d'essere trascritta e interpretata in due modi differenti.

1) *ἡ πόλις ἐχρήσατο πὰρ τῷ Διὸς ... τῷ σίτῳ τᾶς ἐνάτας τὰν ὁ βασιλεὺς ἔλαβε τιμὴν T*, da tradurre «la città ha preso in prestito da Zeus ... il valore di 1 talento della nona dei cereali che il *basileus* ha riscosso», nel qual caso 1 talento sarebbe il valore di tutto il tributo della nona dei cereali venduti riscosso dal *basileus* e versato al santuario, che lo dà interamente in mutuo alla città.

2) *ἡ πόλις ἐχρήσατο πὰρ τῷ Διὸς ... τῷ σίτῳ τᾶς ἐνάτας τὰν ὁ βασιλεὺς ἔλαβε: τιμὴν T*.

La semplice aggiunta di due punti nella trascrizione editoriale del testo

<sup>34</sup> Cfr. sotto, nt. 37.

epigrafico dà un senso diverso alla traduzione: «la città ha preso in prestito da Zeus ... della nona del grano che il *basileus* ha riscosso: il valore di 1 talento». In questo caso 1 talento, considerato come valutazione in peso di argento del prodotto cerealicolo prelevato, sarebbe soltanto una piccola parte dell'intero tributo della nona dei cereali che il *basileus* aveva riscosso in natura e versato al santuario, quella piccola parte cui ora il santuario attinge per darla in mutuo alla città.

La seconda soluzione esegetica potrebbe essere preferibile per il fatto che in tab. 15<sup>11</sup> la nona dei 'prodotti liquidi' o 'frutti umidi' (*hygroi karpoi*), siano essi olio e vino o olive e uva, è di 252 talenti e rotti.

Aggiungasi che sempre in tab. 15<sup>12-13</sup> la 'nona della vendita quotidiana dei cereali' – *τῶ σίτω τῶ κατ'ἡμέραν πωλημένῳ τὴν ἑνάταν*, letteralmente 'la nona del grano venduto giorno per giorno' o 'in un giorno' – è di 189 talenti e rotti; e inoltre in tab. 16<sup>10</sup> 'la nona della decima dei cereali, è di 1500 medimni (valutati) in conto di orzo': *τῶ σίτω τῆς δεκάτας τὴν ἑνάταν μεδίμνωσ* (1500) *ἐν κριθᾶν λόγον*, cioè «granaglie miste meno pregiate del grano, che vengono vendute allo stesso prezzo dell'orzo», per un totale che è stato calcolato avere il valore di 1250 talenti<sup>35</sup>.

A voler fare qualche conto, risulta che 'la nona della decima' del prodotto è  $\frac{1}{9}$  di  $\frac{1}{10}$ , vale a dire il 10,20% del 10%, cioè appena l'1, 2%.

Si tratta comunque di 15 talenti, la cifra più bassa tramandata per questo genere di tributo, ma ciò nonostante 15 volte superiore all'esazione del *basileus* in tab. 25, che pertanto potrebbe essere solo parte del tributo riscosso, quella che il santuario intende prestare alla città. Resta tuttavia valida l'alternativa che la nona incassata dal santuario nelle tabb. 15 e 16 sia un'entrata derivante dalla vendita quotidiana cumulata in molti giorni, mentre la nona di 1 solo talento di tab. 25 (fig. 9) sarebbe riscossa dal *basileus* in un sol giorno.

Incidentalmente vorrei cogliere l'occasione per osservare che se i decimali delle percentuali di 10,20 e 1,2 possono apparirci strani, dato che magari ci saremmo aspettati cifre intere, così non è se le percentuali ricavate si rapportano ai valori in talenti d'argento, valori che sono tutti divisibili per 3, e anche i 15 talenti che ho appena ricavato dal calcolo come 'nona della decima dei cereali in conto di orzo' condividono la medesima divisibilità ternaria, rispondono cioè al principio di un ordinamento politico-costitu-

<sup>35</sup> Così F. COSTABILE, *Redditi, terre e fonti finanziarie dell'Olympieion*, in ID. (a cura di), *Polis e Olympieion* cit., p. 160 (da cui la citazione).

zionale fondato sul 3 e sui suoi multipli, come ho ricordato all'inizio, con 3 tribù, 33 'demi' e 12 fatarchi. Anche per i 15 talenti, dunque, come è stato già sostenuto per i 1250, possiamo concludere che «è improbabile che tale divisibilità sia meramente casuale: potrebbe essere la conseguenza di una ripartizione delle imposte e fors'anche della produzione agricola o delle terre fra le tribù»<sup>36</sup>.

In altri termini, anche il sistema tributario sembra rispondere al criterio di suddivisione ternaria o di multipli di 3, che informa la *politeia* di Locri Epizefiri, città dorica che condivide, forse non casualmente, questa caratteristica con l'ordinamento laconico noto a Sparta.

Riguardo al dibattuto problema se riconoscere nel *basileus* un sovrano ellenistico destinatario di un tributo eufemisticamente definito 'contribuzione' (*syntelesia*) o invece un magistrato civico destinatario di 'contributi' della *polis* per l'espletamento delle sue funzioni<sup>37</sup>, come accade in altre *po-*

<sup>36</sup> *Ivi*, p. 160.

<sup>37</sup> In argomento vale la pena di riportare per esteso quanto ha scritto, in contro argomentazione dell'ultima proposta esegetica avanzata dal Migeotte, F. COSTABILE, *L'archivio finanziario di Locri Epizefiri* cit., pp. 292-293: «È da sottolineare che, mentre il *basileus* noi lo vediamo sempre come colui che 'prende' denaro, nel caso della tab. 25 ci appare come colui che 'dà' (anche se poco). Francamente sembrerebbe più una funzione da magistrato cittadino, che da re straniero; diversamente, bisognerà vedervi un atto di generosità risicato ed eccezionale di questo *basileus* straniero (se non addirittura un fatto di restituzione forzata, magari alla fine del periodo della sua presenza a Locri, come è stato supposto)» (Musti). Una decina d'anni dopo il Musti, nel 1988, il Migeotte così commentava: "Sans doute ces montants (della *συντέλεια*) conviennent-ils bien à des contributions versées au roi Pyrrhos durant les années 280-275, où il fut en contact étroit avec la cité. Mais on est surpris d'apprendre par la tablette 25 qu'il faudrait leur ajouter 'la valeur du neuvième du blé (c'est à dire de la taxe du neuvième sur le blé) qu'a pris le roi: 1 talent'. Le conquérant a-t-il vraiment prélevé un montant aussi dérisoire, qui equivaut à 24 drachmes attiques? On doit avouer qu'une telle opération conviendrait mieux à un magistrat local?". Ma egli stesso ha scritto successivamente: "De telles sommes conviendraient sans doute à des contributions exigées par le roi d'Epire. Mais, comme dans le cas précédent, il se peut que la cité ait dû puiser également à d'autres sources. La tablette 25 donne en tout case un indice en ce sens, car elle mentionne, avec une autre somme empruntée au dieu 'pour la fortification de la cité et pour les projectiles', 'la valeur du neuvième du grain qu'a prise le roi, un talent'. En d'autres termes, selon l'interprétation commune, le roi aussi a prélevé pour ses besoins le produit de la taxe du neuvième sur le grain et c'est pour combler ce manque à gagner que la cité a ensuite emprunté la même somme au dieu'. La nuova esegesi del Migeotte può reggersi solo se la nona dei cereali sia una entrata tributaria della *polis*, un tributo insomma riscosso dalla *polis*, la cui mancanza determinerebbe nel caso un lucro cessante. Ma non può esservi dubbio, dalle tabb. 15 e 16, che essa è invece un'entrata del santuario, che la enumera fra le fonti di reddito, cui at-

*leis*, ma anche esattore di tasse per il santuario nella vendita al dettaglio, come la nona dei cereali di tab. 25 (fig. 9), pur senza entrare nella *vexata quaestio*, vorrei però osservare che esiste un dato in favore della seconda alternativa, quella cioè di un *archon basileus* locale.

Infatti, nelle tabb. 15 e 16 la menzione di una tassa riscossa dal santuario chiamata 'nona' e di un'altra chiamata 'nona della decima'<sup>38</sup>, che potrebbe

---

tinge per erogare il prestito alla *polis*. Sembra anzi da tab. 16 che la nona sia un tributo tipico dell'*Olympieion* e legato alla storia sacra locale, la cui esazione è calcolata sulla decima, un altro tributo incassato da un 'ente' che non è certamente il santuario di Zeus e che – questa volta sì – potrebbe essere la città. A questo argomento fondamentale possono aggiungersi altre considerazioni secondarie, che non mi consentono di concordare con la tesi del Migeotte. Infatti essa farebbe di tab. 25 un caso unico, disomogeneo con la prassi amministrativa attestata dagli altri documenti, i quali abitualmente precisano la fonte da cui si preleva la somma prestata, mentre mai viene indicato che la città contrae il prestito per supplire ad un lucro cessante. E nemmeno si dichiara mai, ovviamente, perché la città non possieda di suo il danaro per far fronte alle necessità per le quali contrae il prestito. Che questo sia avvenuto solo in tab. 25 parrebbe quanto meno strano. Il *basileus* ha riscosso in tab. 25 una tassa, la nona, come *tamiai* e *fataarchi* hanno riscosso i tributi (*τήλη*) in tab. 23. Anche qui, come in tab. 23, *τιμῶ* indica la stima in talenti di un prodotto agricolo. Stupirebbe inoltre che un sovrano straniero, come Pirro, riscuota direttamente – intendo dire eventualmente anche tramite i suoi funzionari o ufficiali – un tributo nella città esigendolo alla fonte, nella specie la vendita al dettaglio dei cereali. Un caso simile sarebbe unico fra le attestazioni di donativi e tributi versati ad un sovrano ellenistico da città alleate o subordinate, che per solito organizzano in proprio e nell'ambito del loro sistema fiscale la raccolta dei fondi occorrenti».

<sup>38</sup> Cfr. F. COSTABILE, *L'archivio finanziario di Locri Epizefiri* cit., p. 296: «Comunque non può esservi dubbio che i *τήλη* siano tributi spettanti al santuario, poiché essi sono elencati nelle tabb. 23, 30 e 31 fra le altre fonti di prelevamento del prestito, tutte appartenenti a Zeus. Esattamente lo stesso sembra accadere per la nona riscossa dal *basileus*. E come per i *τήλη* si precisa una sola volta su tre che essi sono riscossi da *tamiai* e *fataarchi*, così in un solo caso su tre si precisa che la nona è riscossa dal *basileus*. Tuttavia la nona dei cereali venduti al dettaglio è considerevolmente più elevata in tab. 15 (198 talenti e rotti), ed in tab. 16, dove è calcolabile in 375 talenti. Dunque dovrebbe pensarsi o ad una scarsissima produzione in quell'anno, od anche ad un prezzo politico, come ipotizza il Musti, in un anno di carestia, il che non stupisce, stante che la riduzione del prezzo del frumento e delle fave è contemplata in tab. 5, ed in tab. 4 si decreta l'importazione di cereali 'esteri'. Altra spiegazione potrebbe essere che la nona qui prelevata non derivi dalla vendita del quantitativo annuale dei cereali, ma, poiché sappiamo da tab. 15 che la si esigeva giorno per giorno, che derivi appunto dalle vendite di alcune giornate soltanto. Comunque sia di ciò, il testo di tab. 25 mi sembra essere risolutivo. Le funzioni esattive del *basileus* trovano confronto non solo nelle altre magistrature della stessa Locri (tesorieri e *fataarchi*), ma anche in Attica: sappiamo dall'*Athenaion politeia* (LXV 2-3) che l'eponimo prelevava l'olio degli olivi sacri dai proprietari dei terreni, in cui gli alberi si trovavano, in ragione di un cotilo e mezzo per pianta, rimettendolo poi ai tesoriere di Atena sull'Acropoli. Non trovo nulla di strano che funzioni analoghe fossero svol-

coincidere con la prima indicata brachilogicamente, per la vendita di cereali e altri prodotti agricoli, ma senza che siano indicate le modalità di riscossione come in tab. 25, dove l'esattore è il *basileus*, depone a favore dell'argomento che questi fosse incaricato anche di esigere quelle analoghe tasse sulle vendite di mercato, per le quali non vengono date indicazioni. E che un sovrano ellenistico, fosse Dionisio I, Pirro o Agatocle, secondo le varie proposte, impegnato in operazioni belliche in Magna Grecia, si prendesse la briga di fare l'esattore di tributi da quattro soldi nelle vendite di cereali al mercato che si teneva di giorno in giorno a Locri sembra ben poco verosimile.

In conclusione, l'esame della compravendita e quello dei mutui di grano e cereali concorrono a comprendere il funzionamento del sistema tributario e le competenze delle magistrature locresi.



Fig. 9. Reggio Calabria, Museo Nazionale. Tab. 25 dell'archivio dell'*Olympieion* locrese.

---

te a Locri dall'arconte re come ad Atene dall'arconte eponimo e che il *basileus* locrese abbia riscosso la nona dei cereali versandola alla cassa della città o del santuario. Inoltre il *basileus* ateniese, nell'ultimo quarto del V secolo, aveva competenza sull'affitto dei terreni sacri e sull'esazione dei canoni relativi».